



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 297 del 04.09.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: incarico di assistenza stragiudiziale e consulenza in materia giuridica e amministrativa – liquidazione competenze periodo 08/05/2018 – 07/08/2018.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune dell'Aquila n. prot. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto il DPCM del 23.02.2016 che dispone la nomina di titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi a decorrere dal 3 marzo 2016 fino al 31 dicembre 2018:

Richiamata la determinazione n. 43 del 06.02.2018 con cui viene incaricato l'avv. Angelo Gigliola, con sede in Roma, codice fiscale GGLNGL77E12Z112E e P.IVA. 09443471009 per il servizio di assistenza stragiudiziale e consulenza in materia giuridica e amministrativa per un periodo di 12 mesi, a partire dalla firma del contratto avvenuta in data 08/02/2018;

Vista la relazione conclusiva delle attività, prot. n. 9968 del 31/07/2018, presentato dall'Avv. Angelo Gigliola, a cui è stato successivamente apposto il visto di regolarità della prestazione;

Preso atto che il CIG è contrassegnato dal n. ZA721AA509;

Vista la fattura n. 108/2018 del 02/08/2018 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” per l’importo complessivo di euro 12.370,80;

Vista l’art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che permette l’esercizio della professione forense con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale;

Visto articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, relativo allo “split payment”, art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Dato atto che per la citata fornitura è stato richiesto il D.U.R.C. prot. n. INAIL_12167745, che risulta avere esito regolare e validità fino al 23/10/2018;

Dato atto della regolarità fiscale, prot. n. 201800002220073 del 04/09/2018;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 108/2018 del 02/08/2018 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” per un totale di € 12.370,80 come di seguito indicato:

- € 10.420,80 a favore dello studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale”;
- € 1.950,00 per la ritenuta d’acconto da versare al Tesoro dello Stato;

Tenuto conto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 22/2015 per le spese di assistenza tecnica, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare in riferimento alla fattura n. 108/2018 del 02/08/2018 emessa dallo studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale” per un totale di € 12.370,80 come di seguito indicato:
 - € 10.420,80 a favore dello studio associato “Fidanzia Gigliola – Studio legale”;
 - € 1.950,00 per la ritenuta d’acconto da versare al Tesoro dello Stato;
3. di dare atto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 22/2015 per le spese di assistenza tecnica, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila.

L’Aquila, 4 settembre 2018

Il Dirigente
Dott. Giovanni Francesco Lucarelli

**Il titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila**
Ing. Raniero Fabrizi

